



CITTÀ DI VARAZZE

Segreteria generale



Ord. n. 27

del 19 LUG. 2018

OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 29 del 05.08.2017 in materia di sicurezza e decoro urbano – Integrazione e modifica.

IL SINDACO

Premesso che con propria precedente ordinanza n. 29 del 5 agosto 2017 si è stabilito:

- A. *il divieto di bivacco nel centro abitato della città, delle frazioni e nella zona demaniale del Parco costiero del Beigua;*
- B. *dalle ore 01,00 e sino alle ore 06,00 di ogni giorno, all'interno del centro abitato della città, delle frazioni e zone demaniali, ad eccezione dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati od in occasione di manifestazioni, il divieto di:*
 - *detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo od altro materiale (esclusa plastica) da parte di persone singole o gruppi di esse ove tale detenzione sia finalizzata al consumo sul posto.*
 - *detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo od altro materiale (esclusa plastica) da parte di persone o gruppi che mostrino sintomi di alterazione alcolica sia di stadio primario (ebbrezza) che secondario (ubriachezza);*
- C. *divieto di abbandono di contenitori in vetro, metallo od altro materiale al di fuori degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e dei cestini gettacarte stradali.*

Considerato che a causa della forte intensificazione dei flussi turistici in tutto il territorio comunale ed in particolar modo nel centro cittadino nel periodo estivo, si ritiene opportuno integrare quanto previsto dalla sopra citata ordinanza n. 29/2017 al fine di una maggiore tutela del decoro urbano;

Visti:

- gli artt. 7 e 54 del D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 14 e 16 della legge 689/81;

17019 - Viale Nazioni Unite, 5 - Tel. 019. 93901 - Fax 019.932655 -

PEC: protocollo.comune.varazze@pec.it - Partita I.V.A. 00318100096 - www.comune.varazze.sv.it



UFFICIO: Segreteria generale, trasparenza,
Segreteria Sindaco
Responsabile: Caria Graziella

telefono: 019.9390236/33
email: segreteria.protocollo@comune.varazze.sv.it

ORDINA

ad integrazione e modifica della propria precedente ordinanza n. 29 del 5 agosto 2017 quanto segue:

- A. il divieto di bivacco nel centro abitato della città, delle frazioni e nella zona demaniale del Parco costiero del Beigua;
- B. dalle ore 01,00 e sino alle ore 06,00 di ogni giorno, all'interno del centro abitato della città, delle frazioni e zone demaniali, ad eccezione dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati od in occasione di manifestazioni, il divieto di:
 - detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo od altro materiale (esclusa plastica) da parte di persone singole o gruppi di esse ove tale detenzione sia finalizzata al consumo sul posto.
 - detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo od altro materiale (esclusa plastica) da parte di persone o gruppi che mostrino sintomi di alterazione alcolica sia di stadio primario (ebbrezza) che secondario (ubriachezza);
- C. divieto di abbandono di contenitori in vetro, metallo od altro materiale al di fuori degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti e dei cestini gettacarte stradali e dei cestini gettacarte stradali.
- D. divieto di sdraiarsi per terra, su panchine e muretti o sedersi per terra nelle strade, sotto i portici, nelle piazze e nei giardini o altri spazi pubblici o a funzione collettiva assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
- E. divieto di circolare e/o sostare a dorso nudo, e/o in costume da bagno e/o scalzi in tutto il centro cittadino.

DISPONE

- che l'osservanza di quanto contemplato nella presente ordinanza, fatta salva la responsabilità civile e/o penale, se non già sanzionata da specifica normativa, preveda una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00;
- che il controllo di quanto previsto nel presente provvedimento sia effettuato dalla Polizia Locale;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo del Comune sino al termine della stagione estiva.

PREVEDE

L'invio del presente provvedimento, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Savona
- alla Questura di Savona
- al Comando Carabinieri di Savona
- alla Stazione Carabinieri di Varazze

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza,, in applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. Al T.A.R. Liguria avverso il presente provvedimento , ovvero presentare ricorso straordinari al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Avv. Alessandro Bozzano

